



COMUNE DI ROMANENGO

Provincia di Cremona

Regolamento per l'uso della Palestra Comunale

*** ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 11.02.2011**

ART.1

Il Comune di Romanengo è dotato di una palestra polivalente comunale.

La palestra viene concessa in uso per l'attività ginnico-motoria delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado, per le attività parascolastiche, per le attività organizzate dall'Amministrazione comunale.

Inoltre è concessa in uso (ad associazioni, società o privati) per le attività inerenti lo sport e il tempo libero, con priorità alle società o gruppi sportivi giovanili aventi sede nel Comune di Romanengo e subordinatamente nei Comuni limitrofi.

ART.2

E' vietato l'uso della palestra comunale senza autorizzazione, da richiedersi preventivamente, per iscritto, in carta semplice, al Sindaco del Comune di Romanengo.

Il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, dovrà chiedere l'assenso degli organismi scolastici, per quanto di competenza.

Le richieste di concessioni annuali o continuative dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 10 settembre di ogni anno, specificando il tipo ed il calendario di attività che intendono svolgere.

Le richieste di concessioni saltuarie dovranno essere presentate entro 10 giorni dal probabile utilizzo, indicando nella richiesta il calendario e il tipo di attività.

Sulla base delle richieste pervenute verrà predisposto un calendario di utilizzo della struttura e rilasciata la relativa autorizzazione.

Il calendario dell'uso della palestra potrà essere variato in ogni momento, previo preavviso alle società concessionarie, sulla base delle varie esigenze che di volta in volta richiederanno tali mutamenti.

ART. 3

Ogni associazione, società o privati autorizzati all'uso della palestra, è tenuta al rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione comunale e dovrà inoltre rispettarne le modalità d'utilizzo indicate.

Ogni società, ente, associazione, gruppo o privato dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'eventuale non utilizzo delle ore a propria disposizione.

La prenotazione della palestra comporta in ogni caso il pagamento del canone indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto stesso.

ART. 4

L'Ente promotore, i responsabili, gli atleti e in genere tutti coloro che hanno diritto di usare la palestra, dovranno dimostrare di essere direttamente assicurati per l'attività svolta e per la responsabilità civile, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

ART.5

Le persone partecipanti alle attività dovranno mantenere un comportamento educato e rispettoso e dovranno rispettare e far rispettare il presente regolamento.

I concessionari saranno responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli impianti o alle attrezzature sportive. In caso di particolari gravità o recidiva, i concessionari potranno essere esclusi dall'uso della palestra. Sui concessionari graveranno anche le responsabilità di carattere civile e penale.

ART.6

In palestra si accede esclusivamente con calzature pulite e idonee (scarpe da tennis o ginniche), in modo tale da non rovinare la pavimentazione.

ART.7

Nell'ambiente della palestra e in tutti i locali dell'impianto (spogliatoi, corridoi, bagni) è tassativamente vietato fumare. Inoltre, atleti, allenatori e spettatori dovranno astenersi dal consumo di cibo, salvo eccezioni autorizzate dal Sindaco o da persona delegata.

E' parimenti vietato l'utilizzo di apparecchi elettrici e asciugacapelli di ogni genere che non siano in dotazione alla struttura.

I tempi di permanenza negli spogliatoi dovranno risultare compatibili con le turnazioni programmate.

ART.8

Nell'atto della concessione d'uso annuale o saltuaria, il concessionario dovrà versare, a titolo di cauzione, una somma infruttifera stabilita dalla Giunta comunale.

ART.9

Spetterà alla Giunta comunale determinare il canone dovuto per le quote orarie e di calendario.

ART.10

Il servizio di tesoreria e di cassa sarà espletato dal Tesoriere comunale che riscuoterà tutti i proventi derivanti dalla gestione della palestra in base a particolari accordi o convenzioni scritte .

I soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso della palestra dovranno versare il canone previsto dal tariffario, per l'utilizzo dell'impianto, a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario del Comune.

ART.11

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero verificarsi nel corso dell'attività sportiva. Sarà obbligo dei concessionari avvisare, in caso di manifestazioni a cui partecipi il pubblico, le Forze dell'Ordine.

ART.12

Ove non esistano particolari autorizzazioni, i concessionari dovranno lasciare liberi i locali della palestra da attrezzi e materiali di qualsiasi genere di loro proprietà, mentre dovranno obbligatoriamente deporre al loro posto le attrezzature in dotazione della palestra.

ART.13

Concessionari, atleti, frequentatori e spettatori che non ottemperassero alle norme stabilite dal presente regolamento saranno esclusi dall'uso dell'impianto.

ART.14

L'afflusso alla palestra, il controllo del comportamento dei presenti e l'esatta osservanza delle norme sarà disciplinata dal corpo insegnante durante l'attività scolastica e dalle persone nominate dal Sindaco per quanto concerne l'attività sportiva extrascolastica.

ART.15

Presso la palestra dovranno essere firmati dai delegati delle società sportive i fogli di presenza che faranno fede circa le ore di effettivo utilizzo dell'impianto stesso.

Gli utenti potranno accedere alla palestra solo se accompagnati da un dirigente circa il comportamento ed il rispetto degli orari.

ART.16

L'impianto sarà di norma aperto al richiedente, in occasione di gare e tornei, a partire da 1 ora prima dell'orario ufficiale d'inizio.

ART.17

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.